

N. 09301/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04756/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4756 del 2023, proposto da TIM S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avvocati Prof. Stefano D'Ercole e Nicola Palombi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Consip S.p.A., Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Sirti Digital Solutions S.p.A., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- del Disciplinare di gara relativo alla “*Procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali - Edizione 8 - ID 2223*”, indetta da Consip S.p.A. con Bando pubblicato in G.U.R.I. 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 13 del 01.02.2023, con particolare riferimento al punto 17.1. del Disciplinare, relativo ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica, nella parte in cui prevede il criterio sociale – flessibilità e organizzazione del lavoro così formulato: “*L’offerente si impegna ad adottare entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla stipula della Convenzione una modalità di lavoro agile (Smart working o lavoro da remoto) per una quota della propria popolazione aziendale (*) e per un tempo, pari a: - almeno 100 giorni l’anno per una quota della popolazione aziendale (*) superiore al 50% e fino all’80%: 0,3 punti; - oltre 100 giorni l’anno per una quota della popolazione aziendale superiore (*) al 50% e fino all’80%: 0,6 punti; - almeno 100 giorni l’anno per una quota della popolazione aziendale (*) superiore all’80%: 0,6 punti; - oltre 100 giorni l’anno per una quota della popolazione aziendale (*) superiore all’80%: 1 punto. Il punteggio è assegnato: - in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/ aggregazioni di rete, se la modalità è adottata con riferimento al complesso della popolazione aziendale delle imprese che eseguiranno almeno il 51% delle prestazioni; - in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio), se la modalità è adottata con riferimento al complesso della popolazione aziendale delle consorziate esecutrici che eseguiranno almeno il 51% delle prestazioni”*, anche nella parte in cui non sia interpretato nel senso prospettato nel presente ricorso;

- per quanto occorrer possa, nei limiti richiesti nel presente ricorso, di tutti gli atti della suddetta procedura, ivi compresi il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, lo Schema di Convenzione, i Chiarimenti e ogni ulteriore documento di gara;

- di ogni atto e/o documento presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti e/o conoscibili.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO

Con il ricorso introduttivo in epigrafe ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo TAR, l'odierna ricorrente – premesso in fatto che con Bando pubblicato in G.U.R.I. in data 1° febbraio 2023 la stazione appaltante Consip S.p.A. (nel prosieguo anche “Consip”) indiceva la “*Procedura aperta ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di prodotti e di servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali - Edizione 8 - ID2223*” per “*l'affidamento di una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di prodotti, servizi e lavori per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni quali definite ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n. 165/2001, nonché degli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente*”, ed evidenziato altresì che il Disciplinare di gara (nel prosieguo anche il “Disciplinare”) introduceva all'art. 17.1 (tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica) uno specifico elemento premiante denominato “*criterio sociale – flessibilità e organizzazione del lavoro*”, in base al quale l'operatore economico avrebbe potuto beneficiare di un punteggio aggiuntivo se si fosse impegnato ad adottare entro 3 mesi decorrenti dalla stipula della convenzione una modalità di lavoro agile (c.d. *smart working* o lavoro da

remoto) per una particolare quota della popolazione aziendale e per un determinato tempo (segnatamente: (i) 0,3 punti aggiuntivi se il lavoro agile viene adottato per almeno 100 giorni l'anno per una quota della popolazione aziendale superiore al 50% e fino all'80%; (ii) 0,6 punti aggiuntivi se il lavoro agile viene adottato per oltre 100 giorni l'anno per una quota della popolazione aziendale superiore al 50% e fino all'80%; (iii) 0,6 punti aggiuntivi se il lavoro agile viene adottato per almeno 100 giorni l'anno per una quota della popolazione aziendale superiore all'80%; (iv) 1 punto aggiuntivo se il lavoro agile viene adottato per oltre 100 giorni l'anno per una quota della popolazione aziendale superiore all'80%) – insorge avverso il summenzionato Disciplinare di gara nella parte in cui esso prevede (all'art. 17.1) il criterio premiante sopra descritto, instando per il suo annullamento *in parte qua*.

A sostegno della domanda di annullamento parte ricorrente formula, in particolare, un unico motivo di gravame così rubricato: *“violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 41, 97 cost, art. 67 e considerando 92 e 98 della dir. 2014/24/UE, degli artt. 4 e 95 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell'art. 47 d.l. 77/2021, conv. con mod. con l. 108/2021, delle linee guida di cui decreto interministeriale 7.12.2021, dei principi nazionali ed europolitani di ragionevolezza, imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione, buon andamento, concorrenza, libera iniziativa economica, massima partecipazione e certezza del diritto – eccesso di potere per ingiustizia manifesta, travisamento e/o erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, irragionevolezza e illogicità”*.

Sotto la suddetta rubrica parte ricorrente propone plurime doglianze avverso il summenzionato criterio premiante dell'utilizzo del lavoro agile (così come inserito nell'art. 17.1 del Disciplinare di gara), doglianze che possono compendiarsi nei termini che seguono:

(1) *prima doglianza*: ambiguità e indeterminatezza della clausola premiante impugnata nella parte in cui essa stabilisce che il lavoro agile deve essere utilizzato per “*almeno 100 giorni l’anno*”, non avendo la *lex specialis* specificato le modalità di calcolo di tali giorni, e cioè se essi vanno intesi “*al netto o al lordo delle assenze per malattie, ferie e permessi o a qualunque titolo imposte da meccanismi di riduzione oraria come il “contratto di espansione”*” (cfr. pag. 5 del ricorso);

(2) *seconda doglianza*: ambiguità e indeterminatezza della clausola premiante impugnata, nella parte in cui essa omette di specificare la nozione di “*popolazione aziendale*” alla quale comparare numericamente i lavoratori operanti in modalità di lavoro agile, non avendo la *lex specialis* precisato se detta popolazione debba ricomprendere l’intero personale della singola società, oppure soltanto il personale concretamente impiegabile in mansioni di lavoro agile (quindi al netto del personale impossibilitato a lavorare da remoto);

(3) *terza doglianza*: irragionevolezza e discriminatorietà della clausola premiante impugnata, laddove il lemma “popolazione aziendale” fosse inteso nel senso di “intero organico” della società, atteso che: (3.1) la natura delle prestazioni oggetto dell’appalto (ad esempio l’installazione e configurazione degli apparati attivi, l’installazione e configurazione dei gruppi di continuità, il servizio di assistenza al collaudo, l’installazione della fornitura di cablaggio, la realizzazione di opere civili accessorie alla fornitura, l’assistenza e manutenzione della fornitura acquistata in Convenzione - intervento su chiamata su PDL e la gestione *on-site* della rete ecc.), è oggettivamente incompatibile con la modalità organizzativa del lavoro da remoto; (3.2) l’odierna ricorrente sarebbe gravemente penalizzata da un’interpretazione di tal fatta in quanto Tim S.p.A. fa cospicuo uso (in misura ben maggiore rispetto ad altre aziende concorrenti) di personale tecnico c.d. “*on-field*”, e cioè di personale le cui

mansioni sono concretamente incompatibili con la modalità organizzativa del lavoro da remoto. A completamento di quanto sopra esposto, parte ricorrente rileva (sempre con la terza doglianza in esame) che se da un lato è vero che il noto divieto di commistione tra requisiti soggettivi e criteri di valutazione dell'offerta non impedisce alla stazione appaltante di considerare (nella formulazione di detti criteri di valutazione) anche eventuali obiettivi di natura sociale, dall'altro lato è anche vero, però, che ciò non può trasmodare nella formulazione di criteri discriminatori e/o incongruenti rispetto all'oggetto dell'appalto (cfr. in proposito artt. 67 e 70 della Direttiva UE n. 24 del 2014, nonché artt. 95 e 100 del d.lgs. n. 50 del 2016);

(4) *quarta doglianza*: illegittimità della clausola impugnata, atteso che sebbene l'art. 47, comma 5, lettera b, del decreto legge n. 77 del 2021, preveda che *“ulteriori misure premiali possono prevedere l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che: ... b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro”*, tuttavia il comma 8 del menzionato art. 47 stabilisce che con specifiche Linee Guida del Presidente del Consiglio dei Ministri *“sono definiti le modalità e i criteri applicativi delle misure previste dal presente articolo, indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto”*; orbene, dette Linee Guida (adottate con D.M. del 7 dicembre 2021) hanno adottato una specifica clausola-tipo a rigore della quale l'utilizzo del lavoro da remoto è soltanto uno (ma non l'unico) degli strumenti di conciliazione vita-lavoro eventualmente valorizzabili dalla stazione appaltante per l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo.

Illustrati i motivi di impugnazione articolati con il ricorso, va fatta menzione di una precisazione che la stessa ricorrente ha inserito nel proprio ricorso al fine di

corroborare il proprio interesse alla proposizione dell'odierna azione caducatoria (azione che è diretta – lo si rammenta – a colpire non già l'atto di esclusione dalla gara o l'atto di approvazione della graduatoria finale, bensì l'atto amministrativo generale rappresentato dal Disciplinare di gara, nella parte in cui esso prevede, tra i criteri di valutazione dell'offerta, un criterio premiale suscettibile di assegnare al singolo operatore economico un punteggio aggiuntivo oscillante tra 0,3 e 1).

La suddetta precisazione è la seguente: *“Si precisa inoltre che l'interesse della scrivente nell'impugnazione del citato criterio premiale, che comporterebbe l'attribuzione di un punteggio che varia da un minimo di 0,3 ad un massimo di 1 punto, è legato anche alla circostanza che l'attribuzione del punteggio per il suddetto criterio potrebbe essere rilevante ai fini dell'aggiudicazione posto che nelle precedenti procedure di gara (“Gara a procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (edizione 7)” e “Gara a procedura aperta per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali per le Pubbliche Amministrazioni (edizione 6)”) lo scarto di punteggio tecnico tra l'aggiudicatario ed il secondo classificato, che ha un peso rilevante in questo tipo di procedure, è stato di appena 0,439 punti e di appena 0,140”* (cfr. pag. 7 del ricorso).

Consip e i Ministeri intimati si sono ritualmente costituiti in giudizio per opporsi al ricorso *de quo*, di cui è stata eccepita l'inammissibilità per carenza di un attuale interesse ad agire, stante la natura non immediatamente escludente (o comunque lesiva) della clausola del bando oggetto di gravame.

Successivamente, con istanza depositata in data 24 aprile 2023, l'odierna ricorrente ha instato per il rinvio dell'udienza pubblica calendarizzata in data 10 maggio 2023 sulla scorta delle seguenti considerazioni: a) *“la procedura di gara in questione si trova in uno stato avanzato: da notizie pubblicate sul sito dell'Amministrazione, Consip, in data 21.3.2023, ha proceduto alla nomina della “Commissione Giudicatrice – verifiche tecniche” e sono*

pertanto in corso le valutazioni delle offerte tecniche”; b) “per ragioni di economia processuale e concentrazione delle tutele, sarebbe opportuno un rinvio dell’udienza al fine di valutare l’incidenza del criterio di attribuzione del punteggio impugnato sull’esito della procedura di gara e dell’aggiudicazione”.

Consip si è successivamente opposta al rinvio di udienza.

All’udienza pubblica del 10 maggio 2023 il Collegio – previa discussione della causa – ha introiettato quest’ultima in decisione.

DIRITTO

In limine litis, va disattesa l’istanza con cui l’odierna ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza.

Lo stato avanzato della procedura di gara non è infatti motivo ostativo all’autonoma delibazione del merito del presente giudizio di impugnazione del bando di gara, tanto più ove si consideri che detto giudizio, per la completezza del relativo corredo istruttorio, è oramai maturo per la decisione, di guisa che s’impone la sua immediata definizione in ossequio al principio della ragionevole durata del processo.

Ciò premesso, il Collegio rileva che l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire appare perspicua ed assorbente, ciò che induce il Collegio a dichiarare il ricorso inammissibile proprio per detta ragione.

Quanto precede, però, non senza prima inquadrare brevemente l’impianto normativo in cui si inserisce la clausola del Disciplinare di gara di cui l’odierna ricorrente si è doluta.

Orbene, l’art. 47 del decreto legge n. 77 del 2021, rubricato sotto la voce “*Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC*”, stabilisce al primo comma che “*per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure*

affendenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, si applicano le disposizioni seguenti”.

Tra le “disposizioni seguenti” spicca il comma 5 del summenzionato art. 47, a rigore del quale le stazioni appaltanti possono prevedere con la *lex specialis* – a titolo di misure premiali – “*l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che: ... b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro*”.

Proprio in ossequio a tale disposizione legislativa Consip ha introdotto, nel Disciplinare di gara *de qua* (segnatamente al paragrafo 17.1 dedicato ai “*criteri di valutazione dell’offerta tecnica*”), il “*criterio sociale – flessibilità e organizzazione del lavoro*”.

Tale criterio premiante stabilisce, come già visto in fatto, che il singolo operatore economico può beneficiare (in fase di valutazione delle offerte tecniche) di uno specifico punteggio aggiuntivo se lo stesso si impegna ad adottare entro 3 mesi decorrenti dalla stipula della convenzione una modalità di lavoro agile (c.d. *smart working* o lavoro da remoto) per una particolare quota della popolazione aziendale e per un determinato lasso temporale nell’arco dell’anno.

In particolare, il punteggio aggiuntivo potenzialmente assegnabile ammonta a:

- (i) 0,3 punti aggiuntivi se il lavoro agile viene adottato per almeno 100 giorni l’anno per una quota della popolazione aziendale superiore al 50% e fino all’80%;
- (ii) 0,6 punti aggiuntivi se il lavoro agile viene adottato per oltre 100 giorni l’anno per una quota della popolazione aziendale superiore al 50% e fino all’80%;
- (iii) 0,6 punti aggiuntivi se il lavoro agile viene adottato per almeno 100 giorni l’anno per una quota della popolazione aziendale superiore all’80%;

(iv) 1 punto aggiuntivo se il lavoro agile viene adottato per oltre 100 giorni l'anno per una quota della popolazione aziendale superiore all'80%).

Parte ricorrente si duole dell'ingiustizia e irragionevolezza di tale criterio di attribuzione del punteggio aggiuntivo contemplato dalla *lex specialis*.

Chiariti i termini della questione, si tratta a questo punto di verificare se (e in che misura) parte ricorrente vanti un interesse *diretto, concreto ed attuale* all'annullamento della clausola di gara regolante il suddetto criterio premiale.

Tale verifica non può essere condotta senza prima rievocare - seppur sinteticamente - le principali coordinate ermeneutiche coniate dalla giurisprudenza amministrativa in materia di impugnazione degli atti amministrativi generali (per un utile ricostruzione di tali coordinate si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 582).

Ed infatti, per tali atti destinati alla cura di concreti interessi pubblici con effetti nei confronti di una pluralità di destinatari (non determinati ma chiaramente determinabili), si pone il problema della loro lesività immediata prima dell'adozione degli atti applicativi, ovverossia prima che gli atti applicativi delle clausole degli atti generali identifichino in concreto i destinatari effettivamente lesi nella loro sfera giuridica soggettiva.

Applicando i principi consolidati enunciati in ordine all'identificazione del momento della tempestiva impugnazione degli atti generali, è stato affermato che i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito vanno, normalmente, impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto lesa dal provvedimento, ed a rendere quindi attuale e concreta la lesione della situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

A fronte, infatti, della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all'impugnazione, dal momento che egli non sa ancora se l'astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione, e quindi in una effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare.

D'altra parte, ove l'esito negativo della procedura concorsuale dovesse effettivamente verificarsi, l'atto che chiude tale procedura facendo applicazione della clausola o della disposizione del bando di gara o di concorso, non opererà nel senso di rinnovare (con l'atto applicativo) una lesione già effettivamente prodottasi, ma renderà concreta ed attuale (ed in questo senso, la provocherà per la prima volta) una lesione che solo astrattamente e potenzialmente si era manifestata e che non aveva ancora attitudine (per mancanza del provvedimento conclusivo del procedimento) a trasformarsi in una lesione concreta ed effettiva.

È per tale ragione che è stata, pertanto, tradizionalmente affermata l'impugnabilità del bando di gara o del concorso, o della lettera di invito, normalmente con l'atto applicativo, conclusivo del procedimento concorsuale, con la sola eccezione delle clausole impeditive dell'ammissione dell'interessato alla selezione, in quanto immediatamente escludenti (Ad. Plen. n. 1/2003, in tal senso anche Ad. Plen. n. 4/2018).

Secondo quanto poi affermato dal Consiglio di Stato, le clausole legittimanti l'impugnazione immediata di un bando (financo in assenza di una domanda di partecipazione e di un eventuale provvedimento di esclusione) in quanto di carattere escludente e quindi direttamente lesive, possono essere, secondo un'elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva della possibile casistica, le seguenti:

- a) le clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione;
- b) le regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. n. 3 del 2001);
- c) le disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, oppure prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell'offerta (Cons. Stato, V, 24 febbraio 2003, n. 980);
- d) le condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente (Cons. Stato, III, 23 gennaio 2015, n. 293);
- e) le clausole impositive di obblighi *contra ius*;
- f) le gravi carenze nei bandi in punto di indicazione di dati essenziali per la formulazione dell'offerta oppure le clausole contemplanti formule matematiche del tutto errate;
- g) l'omessa indicazione nel bando dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso (Cons. Stato, III, 3 ottobre 2011, n. 5421).

Tracciate le coordinate ermeneutiche essenziali applicabili al caso *de quo*, il Collegio ritiene che la clausola del Disciplinare di gara impugnata nel presente giudizio – in disparte ogni questione relativa alla sua legittimità o meno (questione che attiene evidentemente al merito della controversia) – sia insuscettibile di impugnazione immediata perché priva di efficacia escludente o comunque di qualsiasi efficacia lesiva diretta della sfera giuridica soggettiva della ricorrente.

Detta clausola si limita a prevedere, infatti, un punteggio aggiuntivo oscillante tra 0,3 e 1, punteggio aggiuntivo che la stazione appaltante può assegnare all'operatore

economico nella fase di valutazione dell'offerta tecnica, fase che però è ben lungi dall'essere iniziata nell'ambito della gara di cui ora si controverte.

Non v'è alcuna evidenza, quindi, del fatto che tale punteggio aggiuntivo si sia rivelato decisivo nella concreta situazione dell'odierna ricorrente, non essendosi ancora consolidata alcuna graduatoria rispetto alla quale valutare se (e in che misura) i punti aggiuntivi *de quibus* consentano ad un concorrente di Tim S.p.A. di aggiudicarsi la gara a discapito della ricorrente, oppure comunque di scavalcare quest'ultima.

Le suesposte considerazioni risultano viepiù confermate dalla stessa dichiarazione resa dalla ricorrente a pag. 7 del ricorso, dove viene precisato, come anticipato, che il punteggio aggiuntivo attribuibile in base alla clausola premiale impugnata "*potrebbe*" essere rilevante per l'aggiudicazione in considerazione di quanto già accaduto "*nelle precedenti procedure di gara*", precedenti procedure nelle quali lo scarto di punteggio tecnico tra aggiudicatario e secondo classificato era stato (in quel caso) sempre irrisorio.

Trattasi di dichiarazioni attoree che confermano il carattere meramente *ipotetico* ed *eventuale* dell'interesse ad agire azionato nel presente giudizio, il che confligge apertamente con la natura *diretta, concreta* ed *attuale* che deve invece connotare tale interesse nell'ambito della giurisdizione amministrativa.

Né può dirsi che la clausola impugnata abbia effetti escludenti, atteso che essa afferisce, come visto, non già a un requisito di partecipazione bensì a un criterio di valutazione dell'offerta tecnica, criterio che ovviamente non preclude la partecipazione della ricorrente alla gara *de qua*.

Proprio il fatto che la clausola impugnata consista in un criterio premiale di valutazione dell'offerta tecnica valevole per la sola assegnazione di alcuni punti aggiuntivi, concorre anche ad escludere che la stazione appaltante abbia imposto

oneri manifestamente sproporzionati o incomprensibili ai fini della partecipazione alla gara, oppure regole che rendano incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile la partecipazione alla gara, oppure ancora veri e propri obblighi *contra ius*.

Trattandosi di un criterio soltanto premiale va escluso, peraltro, che detto criterio renda impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara, oppure che renda il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente, oppure che la sua censurata formulazione testuale impedisca la formulazione stessa dell'offerta.

Conclusivamente, quindi, la clausola del Disciplinare di gara non radica alcun interesse diretto, concreto e soprattutto *attuale* alla sua impugnazione nella presente sede, ferma restando ovviamente la sua impugnabilità differita in uno all'atto applicativo eventualmente lesivo della sfera giuridica soggettiva della ricorrente.

Ne discende che il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore delle Amministrazioni intimate. Nulla può essere invece disposto sulle spese di lite nei confronti di Sirti Digital Solutions S.p.A., in quanto non costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle Amministrazioni intimate, che liquida in misura complessivamente pari ad € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).

Nulla sulle spese nei confronti di Sirti Digital Solutions S.p.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Luca Iera, Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Michele Tecchia

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO